

## IL RETTORE

- VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 10 Giugno 1998, con cui è stata istituita l'Università degli Studi di Milano - Bicocca;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca, emanato con D.R. n. 6243 dell'11 Giugno 2003, e successive modifiche e in particolare gli artt. 6, 7, 8 e 14;
- VISTA la Legge n. 390 del 2 Dicembre 1991;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 Aprile 2001;
- SENTITO il parere espresso dal Consiglio degli Studenti nella seduta del 28 Febbraio 2006;
- SENTITO il parere espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 Marzo 2006;
- VISTA la delibera adottata dal Senato Accademico nella seduta del 3 Aprile 2006;

## DECRETA

È emanato il seguente:

# **Regolamento della collaborazione degli studenti ai servizi dell'Università**

### **Titolo I**

#### *Attivazione dei rapporti di collaborazione*

#### **Art. 1 – Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione**

**1.** L'Università degli Studi di Milano – Bicocca, nel seguito denominata "Ateneo", attiva ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 390 del 2 dicembre 1991, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, rapporti di collaborazione con studenti iscritti all'Ateneo che saranno selezionati secondo i criteri indicati negli articoli seguenti.

2. I rapporti di collaborazione sono riservati agli studenti iscritti ai vari corsi che rilasciano il titolo di dottore e dottore magistrale.
3. Sono ammessi fino ad esaurimento gli studenti iscritti ai Diplomi Universitari.
4. Restano esclusi dall'applicazione del presente Regolamento, salvo quanto previsto nel successivo comma, gli studenti iscritti al primo anno delle Lauree triennali, dei Corsi di Laurea v.o. e dei Corsi di Laurea Specialistica/Magistrale a ciclo unico
5. Esclusivamente per gli studenti iscritti al primo anno dei Corsi di Laurea, Laurea Specialistica/Magistrale anche a ciclo unico gestiti attraverso il sistema della teledidattica sono predisposti appositi bandi di selezione sulla base dei criteri di cui al successivo art. 9 e volti allo svolgimento di attività inerenti la teledidattica stessa.
6. Le possibilità di collaborazione si estendono agli studenti in mobilità internazionale in ingresso immatricolati presso l'Ateneo per l'intero anno accademico ed in possesso di una conoscenza certificata della lingua italiana pari al livello intermedio B1 secondo il quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
7. Tali forme di collaborazione consistono nello svolgimento delle attività sottoelencate, con esclusione delle attività di docenza di cui all'art. 12 della Legge n. 341/90, dello svolgimento degli esami nonché della assunzione di responsabilità amministrative.
8. Le prestazioni, svolte secondo le modalità e nei periodi stabiliti dai responsabili delle strutture interessate, sono le seguenti:
  - a) assistenza per l'agibilità, funzionamento e custodia di biblioteche, raccolte di libri e documenti, laboratori didattici, scientifici e di teledidattica, spazi di studio e altre strutture didattiche e scientifiche, palestre, sale di ritrovo per studenti; attività di supporto, documentazione;
  - b) assistenza per l'agibilità, funzionamento e custodia di strutture informatiche, schedatura, memorizzazione o registrazione di dati;
  - c) servizi di reception in occasione di congressi e convegni;
  - d) altri servizi non didattici a favore degli studenti, espressamente autorizzati dal Senato Accademico, dal Consiglio di Facoltà o dal Consiglio di Dipartimento;
  - e) informazioni generali alle matricole ed assistenza nella consultazione della Guida dello Studente e degli opuscoli di Facoltà; distribuzione di tali Guide in coordinamento con il servizio di orientamento e tutorato; distribuzione della modulistica;
  - f) interventi di assistenza per l'accogliimento degli studenti in mobilità internazionale in ingresso;
  - g) supporto alle attività dell'asilo nido dell'Ateneo
9. In nessun caso le attività di supporto di cui al comma precedente possono comportare l'assunzione di compiti di gestione da parte dei soggetti ivi indicati
10. Le collaborazioni possono essere bandite da Facoltà, Dipartimenti e Amministrazione Centrale.

## **Art. 2 – Luogo e durata delle collaborazioni**

1. Le collaborazioni di cui all'art. 1 potranno svolgersi o all'interno dei locali dell'Università o comunque in spazi o strutture utilizzati dall'Università per l'attività oggetto della collaborazione.
2. Le collaborazioni stesse non potranno avere durata complessiva superiore a 150 ore nell'arco di un anno né durata inferiore a complessive otto ore.

### **Art. 3 – Specificazione e pubblicazione delle richieste di collaborazione**

**1.** Il Rettore, il Consiglio di Facoltà o il Consiglio di Dipartimento, tenuto conto delle disponibilità di cui agli artt. 19 e 20, deliberano l'attivazione delle collaborazioni mediante approvazione ed emanazione del bando. Questo è affisso all'albo ufficiale d'Ateneo e pubblicato sul sito [www.unimib.it](http://www.unimib.it).

**2.** Il bando dovrà contenere obbligatoriamente indicazioni relative a:

- il tipo di servizio che costituirà oggetto della o delle collaborazioni;
- il numero di collaborazioni necessarie per i servizi;
- le caratteristiche delle prestazioni richieste;
- le date di inizio e fine della o delle collaborazioni; la loro durata complessiva e il loro orario;
- il luogo in cui dovranno essere svolte;
- il corrispettivo orario per loro stabilito, determinato secondo quanto previsto nell'art. 16;
- gli eventuali requisiti di cui debbano essere in possesso gli studenti per le validità delle candidature, secondo quanto previsto nell'art. 4;
- i requisiti di cui all'art. 5 e il relativo punteggi;
- la data di affissione del bando all'albo ufficiale di Ateneo;
- le modalità di iscrizione;
- il termine, non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla data di affissione e di pubblicazione sul sito web, entro il quale devono essere presentate le candidature degli studenti, a norma dell'art. 12;
- la composizione della Commissione che esaminerà le candidature e deciderà in proposito;
- il soggetto preposto al controllo delle attività di cui all'art. 15.

**3.** Nel caso in cui la Commissione intenda avvalersi degli studenti già inseriti nella graduatoria annuale questi non dovranno presentare nuove candidature.

**4.** Per gli studenti in mobilità internazionale in ingresso sono predisposti appositi bandi.

### **Art. 4 – Requisiti obbligatori delle candidature**

**1.** Costituiscono in ogni caso requisito indispensabile per la validità della candidatura e per l'assegnazione delle collaborazioni a studenti non in mobilità internazionale in ingresso:

- l'iscrizione dello studente ai Corsi di cui all'art. 1;
- il regolare pagamento della contribuzione universitaria;
- il superamento di almeno i 2/5 dei crediti formativi universitari (CFU) o i 2/5 delle annualità d'esame per i Corsi vecchio ordinamento, entrambi arrotondati per difetto, previsti dal piano degli studi prescelto, con riferimento agli anni precedenti la domanda di iscrizione.

**2.** Soltanto gli studenti in possesso dei requisiti di cui al comma precedente possono iscriversi nella lista di cui all'art. 6.

**3.** Per gli studenti di cui all'art. 1 comma 5 costituiscono requisito indispensabile per la validità della candidatura e per l'assegnazione delle collaborazioni:

- l'iscrizione dello studente a un Corso gestito tramite teledidattica;
- il regolare pagamento della contribuzione universitaria;

**4.** Non possono partecipare alle collaborazioni gli studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico.

**Art. 5 – Requisiti facoltativi delle candidature**

1. Nei bandi di selezione, in relazione alle attività per le quali il bando è emanato, possono essere posti in aggiunta a quelli obbligatori uno o più dei seguenti requisiti per la validità della candidatura:

- appartenenza dello studente ad una o più Facoltà;
- iscrizione dello studente ad un determinato anno successivo al primo;
- possesso di determinate conoscenze, tecniche e/o di determinate lingue straniere;
- altri requisiti ritenuti utili allo svolgimento delle attività;
- possesso del patentino informatico (ECDL).

2. Il bando deve prevedere il punteggio massimo applicato a ciascuno dei titoli di cui al presente articolo

3. Il punteggio massimo teorico corrispondente ai titoli di cui al presente articolo non può essere superiore a 10 punti

**Titolo II**  
**Offerte di collaborazione**

**Art. 6 – Graduatoria annuale**

1. Ogni anno, dal 1° febbraio al 31 gennaio dell'anno successivo, sono aperte le iscrizioni alla lista degli studenti disponibili per le collaborazioni studentesche tramite web su SIFA ONLINE – [www.unimib.it](http://www.unimib.it).

2. L'attestazione dell'iscrizione alla graduatoria annuale è certificata con il rilascio di una stampa contenente il punteggio base, determinato secondo i criteri fissati nei successivi articoli, che deve essere conservata dallo studente.

3. L'aggiornamento in continuo della graduatoria nonché i punteggi base assegnati a ciascuno è effettuato automaticamente.

4. L'iscrizione produce effetto soltanto nel periodo 1 febbraio/31 gennaio.

5. L'iscrizione alla graduatoria annuale vale di regola come automatica iscrizione ai bandi delle Facoltà, dei Dipartimenti o delle Aree amministrative di appartenenza emanati dall'Università nel corso dell'anno solo nel caso in cui il bando dichiara di volersi avvalere della graduatoria annuale.

**Art. 7 – Criteri di determinazione del punteggio base**

1. Il punteggio base di cui al secondo comma dell'art. 6 è costituito dalla sommatoria di:

a) da 0 a 9 punti in proporzione ai crediti acquisiti che eccedano i 2/5 di quelli previsti dal piano degli studi relativo agli anni precedenti a quello della domanda e agli esami di profitto e alle prove valutative superate il cui numero ecceda i 2/5 di quelli previsti dal piano degli studi relativo agli anni precedenti a quello della domanda per gli studenti iscritti ai Corsi del vecchio ordinamento;

b) 1 punto per ogni mezzo punto (0,50) superiore a 24/30 nella media pesata degli esami di profitto o nella media pesata dei crediti;

c) da 0 a 16 punti proporzionalmente attribuiti secondo il valore dell'Indicatore della Condizione Economica (ICE) o dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) determinato per il calcolo della contribuzione.

**Art. 8 – Criteri di determinazione del punteggio base per gli studenti iscritti al primo anno delle Lauree Specialistiche/Magistrali ad esclusione di quelli iscritti al primo anno delle Lauree Specialistiche/Magistrali a ciclo unico**

1. I punti a) e b) dell'art. 7 sono sostituiti dalla seguente modalità di attribuzione di punteggio:
- da 0 a 18 punti ai candidati con voto di Laurea /Diploma Universitario da 92/110 a 110/110 compresi;
  - 21 punti ai candidati con voto di Laurea /Diploma Universitario pari a 110/110 e lode.

**Art. 9 – Criteri di determinazione del punteggio base per gli studenti iscritti al primo anno dei Corsi di Laurea gestiti attraverso il sistema della teledidattica**

1. I punti a) e b) dell'art. 7 sono sostituiti dalla seguente modalità di attribuzione di punteggio per gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea triennale:
- da 0 a 21 punti ai candidati con voto di diploma di istruzione superiore da 79/100 a 100/100 compresi;
  - da 0 a 21 punti ai candidati con voto di diploma di istruzione superiore da 39/60 a 60/60
2. Agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea Specialistica/Magistrale anche a ciclo unico gestiti attraverso il sistema della teledidattica si applica l'art. 8.

**Art. 10 – Punteggio per gli studenti in mobilità internazionale in ingresso**

1. Agli studenti in mobilità internazionale in ingresso si applica il punteggio previsto dall'art. 5.

**Art. 11 – Indicatore della Condizione Economica (ICE) o Indicatore della Situazione Economica (ISE)**

1. All'atto dell'iscrizione alla graduatoria di cui all'art. 6, lo studente sarà automaticamente assegnato al livello di contribuzione già dichiarato dallo stesso tramite web su SIFA ONLINE e accertato dagli uffici competenti.
2. Il punteggio relativo al livello di contribuzione rimarrà tale per il periodo 1 febbraio/31 gennaio dell'anno successivo.
3. I criteri di cui al presente articolo e al precedente potranno essere modificati con Decreto del Rettore se ed in quanto ciò sia necessario per adeguarli ai criteri fissati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 4 della Legge 2 dicembre 1991 n. 390 o ad altri criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

**Art. 12 – Candidatura ai Bandi Rettorali, di Facoltà o di Dipartimento**

1. La candidatura deve essere intestata al Rettore nel caso di Bando Rettorale, al Preside della Facoltà, nel caso di Bando della Facoltà o al Direttore di Dipartimento, nel caso di Bando del Dipartimento, tramite web su SIFA ONLINE.
2. Lo studente, a pena di esclusione, deve consegnare al destinatario indicato nello specifico bando, la domanda di partecipazione alla collaborazione corredata dalla ricevuta dell'assegnazione del punteggio base e, se necessario, di un'autocertificazione dei requisiti dell'art. 4 o di quelli di cui all'art. 5.

3. Il presente articolo non si applica ai casi in cui il bando preveda di attingere dalla graduatoria annuale.

#### **Art. 13 – *Graduatoria relativa al bando***

1. Scaduto il termine stabilito dal bando per la presentazione delle candidature, queste sono esaminate dalla Commissione, di cui al comma 2 dell'art. 3, la quale decide sulla loro validità a svolgere i colloqui che siano necessari per la valutazione dell'idoneità dei candidati e redige una graduatoria tra gli stessi considerando il punteggio base calcolato al 30° giorno antecedente la data di pubblicazione del bando e l'ulteriore punteggio eventualmente assegnato in corrispondenza del possesso dei requisiti di cui all'art. 5.

2. La graduatoria di cui al comma precedente è affissa nello stesso albo in cui è stato affisso il bando e pubblicata sul sito [www.unimib.it](http://www.unimib.it).

3. A parità di punteggio complessivo è preferito lo studente appartenente al valore dell'Indicatore (ICE o ISE) più basso. A parità di valore è preferito lo studente che abbia superato il maggior numero di crediti che eccedano i 2/5 di quelli previsti dal piano degli studi relativo agli anni precedenti a quello della domanda e il maggior numero di esami di profitto eccedenti i 2/5 di quelli previsti dal piano degli studi relativo agli anni precedenti a quello della domanda.

4. A parità di numero di esami o di CFU, come sopra indicato, è preferito lo studente con una media di voti superiore.

5. In attuazione del comma 4 dell'art. 2 del DPCM 9 aprile 2001, tra gli studenti che presentano i requisiti generali, verranno concessi i benefici in via prioritaria, sulla base di graduatorie separate, agli idonei, ma non beneficiari delle borse di studio concesse dalla Regione tramite l'ISU nell'anno accademico precedente.

### **Titolo III**

#### ***Costituzione e svolgimento del rapporto di collaborazione***

#### **Art. 14 – *Costituzione del rapporto***

1. Il Preside, quando il bando sia stato deliberato da una Facoltà, il Direttore di Dipartimento, quando il bando sia stato deliberato da un Dipartimento, il Capo Area oppure altra persona a ciò espressamente delegata, convocano i candidati nell'ordine corrispondente alla graduatoria di cui all'art. 13 e propongono loro la sottoscrizione di un atto di impegno contenente tutte le indicazioni circa l'oggetto e le modalità della collaborazione già contenute nel bando, nonché ogni ulteriore indicazione necessaria per individuare con precisione la prestazione richiesta al collaboratore e il nome della persona o delle persone cui è affidato il controllo del servizio.

2. Qualora lo studente convocato dai competenti uffici rinunci all'incarico, questo è proposto allo studente che segue in graduatoria.

3. Lo studente che accetta l'incarico sottoscrive l'atto di impegno di cui al primo comma e ne riceve copia. L'avvenuta assunzione dell'incarico da parte dello studente è annotata in apposito registro tenuto dall'organo che ha conferito l'incarico. Sulla base di richiesta motivata la struttura può permettere l'accesso ai registri sui quali è annotata la collaborazione.

4. Allo stesso studente possono essere conferiti più incarichi successivi, purché la durata complessiva delle collaborazioni non superi le 150 ore nel corso di uno stesso anno.

**Art. 15 – Controllo del servizio, riduzione del corrispettivo e revoca dell’incarico**

1. La persona o le persone incaricate del controllo sono tenute a comunicare senza indugio al Rettore, al Preside, quando il servizio sia oggetto di bando della Facoltà, al Direttore di Dipartimento, quando il servizio sia oggetto di bando del Dipartimento o al Capo Area qualsiasi irregolarità che si verifichi nello svolgimento del servizio stesso.

2. Il Rettore, il Preside o il Direttore di Dipartimento possono, sentito lo studente interessato ed eventualmente altre persone a conoscenza dei fatti, con provvedimento motivato ridurre il compenso in proporzione all’entità dell’irregolarità accertata o revocare l’incarico senza corresponsione del compenso.

3. Con lo stesso provvedimento possono essere adottate entrambe le misure di cui al comma precedente nei confronti di uno stesso studente.

4. Contro il provvedimento di cui al comma 2 lo studente interessato può proporre ricorso al Rettore o al Preside o al Direttore del Dipartimento, che può revocare o riformare parzialmente il provvedimento oppure respingere il ricorso, in ogni caso con provvedimento motivato.

5. Il soggetto preposto al controllo individuato nel bando può proporre sospensioni della collaborazione, con recupero per giustificato motivo o interruzione della collaborazione.

**Art. 16 – Corrispettivo**

1. Il corrispettivo ammonta a 8,50 Euro per ogni ora di effettiva attività connessa ai servizi resi. Detto importo può essere rideterminato dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio di previsione.

2. Quando la collaborazione sia stata sospesa, quale che sia la causa della sospensione, e non ne sia stato autorizzato il recupero in periodo successivo da parte dell’organo che ha conferito l’incarico, nessun corrispettivo è dovuto in relazione alla collaborazione non prestata.

3. Il pagamento del corrispettivo avviene entro 60 giorni dalla presentazione della certificazione della collaborazione prestata, sottoscritta dal responsabile del servizio indicato nel bando che provvederà a certificare la collaborazione entro 10 giorni lavorativi dalla sua conclusione. Il pagamento del corrispettivo può avvenire in più rate da stabilirsi al momento della sottoscrizione dell’atto di impegno di cui all’art. 14, comma 1.

4. Il corrispettivo è esente dalle imposte ai sensi dell’art. 13 della Legge 2 dicembre 1991, n. 390.

**Art. 17 – Cessazione del rapporto**

1. Al termine indicato nell’atto iniziale il rapporto cessa automaticamente, senza necessità di comunicazione alcuna.

2. Il rapporto cessa in ogni caso automaticamente alla data del superamento della prova finale per il conseguimento del titolo universitario o comunque dalla cessazione dell’iscrizione dello studente all’Università, anche se questa precede il termine finale inizialmente previsto.

3. Lo studente interessato può chiedere all'organo che gli ha conferito l'incarico l'esonero definitivo dalla collaborazione con conseguente cessazione del rapporto ad ogni effetto, per impedimento sopravvenuto o per giustificato motivo.

**Art. 18 – Assicurazione contro gli infortuni**

1. L'Università provvede, senza oneri a suo carico alla stipula dell'assicurazione contro gli infortuni degli studenti cui sia stato conferito l'incarico di collaborazione.
2. L'incarico non dà luogo invece ad alcun obbligo di assicurazione pensionistica.

**Titolo IV**

***Stanziamiento e ripartizione dei fondi per le collaborazioni***

**Art. 19 – Stanziamiento annuale**

1. All'atto dell'approvazione del bilancio annuale preventivo, il Consiglio di Amministrazione stanziava la somma destinata alla copertura della spesa per il pagamento dei corrispettivi di cui all'art. 16.
2. Lo stesso Consiglio di Amministrazione determina la ripartizione della somma di cui al comma precedente tra il Rettorato, le Facoltà e i Dipartimenti.

**Art. 20 – Integrazioni dello stanziamento**

1. Ciascuna Facoltà può integrare la parte di propria competenza dello stanziamento di cui all'articolo precedente con somme ulteriori tratte dai fondi assegnati ai Servizi Generali, anche a valere sui fondi per il potenziamento della didattica; in quest'ultimo caso la collaborazione dovrà avere ad oggetto attività inerenti il potenziamento della didattica.
2. L'integrazione può essere disposta anche a carico dei fondi assegnati ai Dipartimenti o agli Istituti fino alla loro disattivazione.

**Titolo V**

***Norma finale***

**Art. 21 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° Ottobre 2006.

Prof. Marcello Fontanesi

Reg. il 11 aprile 2006

al n. 13756